

Regolamento nazionale di sfruttamento forestale

SOMMARIO

1. Rispetto dell'ambiente naturale forestale	4
1.1 Protezione dell'ambiente	4
1.1.1 Conservazione della biodiversità	4
1.1.2 Conservazione del terreno	4
1.1.3 Conservazione della qualità dell'acqua e delle zone umide	5
1.1.4 Prevenzione dei rischi di inquinamento	6
1.1.5 Uso di biolubrificanti	6
1.1.6 Marcatura degli alberi	6
1.2 Protezione della popolazione forestale	7
1.2.1 Protezione dei fusti non marcati per sfruttamento	7
1.2.2 Conservazione dei semenzai naturali (fase di rigenerazione e fustaie irregolari) e delle giovani piante	7
1.2.3 Protezione della popolazione dai parassiti	7
1.3 Protezione contro gli incendi	8
2. Rispetto di beni e persone – Responsabilità dell'operatore	9
2.1 Rispetto degli altri utilizzatori della foresta	9
2.2 Rispetto del patrimonio culturale	9
2.3 Sicurezza sul cantiere	10
2.4 Responsabilità legale	10
3. Condizioni generali di sfruttamento	12
3.1 Organizzazione del cantiere	12
3.1.1 Principio generale di responsabilità del professionista per l'organizzazione del suo cantiere	12
3.1.2 Orari di lavoro	12
3.1.3 Installazione di attrezzature di cantiere provvisorie	13
3.1.4 Rispetto del materiale di riproduzione proveniente dalle popolazioni classificate o portaseme	13
3.2 Svolgimento del cantiere	13
3.2.1 Incontro preliminare all'inizio dei lavori di sfruttamento	13
3.2.2 Rispetto degli usi professionali nella gestione del cantiere di sfruttamento	14
3.3 Deposito dei prodotti	15
3.4 Trattamento con prodotti fitosanitari	16
3.5 Prelevamento dei prodotti, circolazione sulle piste e le strade forestali non aperte alla circolazione pubblica	16
3.6 Trattamento dei residui di sfruttamento	17
3.7 Smaltimento di rifiuti vari non forestali	18
3.8 Manutenzione del materiale	19
3.9 Ripristino dei luoghi	19
3.10 Ricevimento	19

Notizia

La versione originale dei presenti documenti è pubblicata in lingua francese. Nel caso in cui si riscontrassero differenze con le versioni in altre lingue, fa fede la versione francese.

Regolamento nazionale di sfruttamento forestale

Preambolo

La foresta è un ambiente naturale fragile che è nostro compito proteggere. È un ecosistema complesso il cui equilibrio impone il rispetto di regole di buon comportamento nel momento in cui debba essere effettuato un intervento umano. La foresta ha anche un'importante funzione sociale per la sua vocazione di accoglienza del pubblico e il suo ruolo paesaggistico nell'assetto territoriale.

L'ONF è certificato ISO 9001 e ISO 14001. Inoltre, è coinvolto assieme ai suoi partner della filiera del legno nella certificazione forestale PEFC. Ha perciò definito una politica ambientale a titolo dell'ISO 14001 e si è impegnato a mettere in atto la politica di qualità per la gestione sostenibile stabilita dalle entità regionali PEFC¹. Queste azioni intraprese si assommano alle misure di protezione dell'ambiente forestale che esso deve rispettare e far rispettare.

Le persone che intervengono in una foresta pubblica (foreste demaniali, foreste delle collettività o degli enti pubblici che sono sottoposti al regime forestale) devono perciò fare attenzione a non arrecare danno all'integrità dell'ambiente forestale, a rispettare i buoni usi professionali relativi alla qualità del lavoro nella foresta ed a garantire la sicurezza propria e di terzi nonché di altri utilizzatori. Le regole di buon comportamento esposte qui di seguito si basano sulle buone pratiche e sugli usi professionali riconosciuti e condivisi dall'insieme della professione.

Il presente regolamento nazionale di sfruttamento forestale conferisce loro un valore obbligatorio. Esse prevalgono su tutte le persone che intervengono in una foresta pubblica, a qualsiasi titolo, per sfruttare il legname, sia che esse siano:

- professionisti: acquirenti di legname, gestori forestali e aziende di lavori forestali, compresi i loro dipendenti, addetti, preposti o subappaltatori, o
- privati: raccoglitori di legnatico e privati acquirenti di prodotti minori.

Tutte queste persone sono indicate qui di seguito con il termine *l'operatore*; le disposizioni esposte più oltre sono loro opponibili nella misura in cui riguardano il campo di competenza e di responsabilità che è loro proprio, tenuto conto del loro status. Nel caso si tratti di un committente, quest'ultimo deve comunicare alle persone che lavorano per lui tutte le disposizioni e le informazioni necessarie, relative al presente regolamento e alle disposizioni particolari del contratto.

Il termine *agente dell'ONF* è utilizzato come termine generico ad indicare la persona dell'ONF competente a prendere la decisione in questione. Essa è di solito indicata nel contratto di vendita del legname o di acquisto della prestazione di servizio (ad esempio agente responsabile del taglio).

¹ Il presente regolamento è conforme all'allegato 7 «Capitolato nazionale di sfruttamento forestale» dello Schema francese di certificazione forestale 2007-2011.

I cantieri di sfruttamento realizzati dall'ONF o dai comuni proprietari di foreste² che dipendono dal regime forestale vanno parimenti allestiti nel rispetto delle presenti disposizioni.

Il mancato rispetto del presente regolamento dà luogo a sanzioni definite nel contratto di vendita del legname (Cfr. clausole generali di vendita) o di acquisto di prestazione di servizio.

L'operatore deve applicare gli eventuali cambiamenti nella regolamentazione che dovessero prodursi dopo l'approvazione del presente regolamento e che vadano al di là delle sue disposizioni.

Il presente regolamento nazionale di sfruttamento riguarda solamente le foreste pubbliche del continente (compresa la Corsica). Più avanti verrà redatto uno specifico documento per le foreste dei Dipartimenti d'Oltremare in modo da tener conto delle loro specificità.

Non è possibile derogare al presente regolamento salvo in caso di misure generali temporanee, motivate da una situazione di crisi e prese su decisione del Direttore Generale dell'ONF, che precisano l'oggetto della deroga (zona geografica e disposizioni interessate). Se le circostanze lo giustificano, questa deroga può valere per gli sfruttamenti in corso.

I termini tecnici utilizzati nel presente regolamento sono spiegati nel glossario allegato.

² In tutto il testo si fa riferimento all'ONF come gestore delle foreste che dipendono dal regime forestale ed alle collettività come proprietari. Quando l'uno o le altre effettuano i lavori a regia, sono allora interessati dalle responsabilità e dalle disposizioni destinate agli operatori.

1. Rispetto dell'ambiente naturale forestale

1.1 Protezione dell'ambiente

L'operatore è tenuto a rispettare scrupolosamente:

- le leggi ed i regolamenti in vigore, in particolare in materia forestale e ambientale che riguardano il rispetto di:
 - . ambienti naturali, fauna e flora,
 - . biotopi e zone di habitat,
 - . acque e zone umide,
 - . monumenti protetti ed importanti elementi del patrimonio segnalati;
- altri impegni, volontariamente presi dall'ONF o dal proprietario forestale (impegni PEFC, impegni legati alla politica ambientale dell'ONF a titolo della sua certificazione ISO 14001, contratto Natura 2000 o adesione ad una carta Natura 2000) e che, nel caso, sono specificati nelle disposizioni particolari del contratto;
- misure di protezione o di inventario propri alla parcella sfruttata e che sono menzionate nelle disposizioni particolari del contratto.

1.1.1 Conservazione della biodiversità

Allo scopo di conservare ambienti e specie animali e vegetali, una parte del territorio forestale è oggetto di regolamentazioni (parchi nazionali, riserve naturali e riserve biologiche, biotopi protetti da decreto prefettizio) oppure di contratto di gestione (parchi naturali regionali, siti Natura 2000).

Con la prospettiva di rispettare queste regolamentazioni o contratti, possono essere imposte particolari disposizioni per la realizzazione dei lavori di sfruttamento forestale.

In tutte le parcelle, alberi morti o che stanno deperendo possono essere conservati in piedi, al momento della designazione degli alberi da sfruttare, al fine di contribuire alla biodiversità del luogo. Allo stesso modo, possono essere volontariamente conservate nella zona del cantiere di sfruttamento delle isole di invecchiamento o di senescenza. Particolari disposizioni possono essere imposte per garantire la tranquillità delle specie animali del patrimonio, assicurandosi di mantenere un sufficiente periodo di sfruttamento.

Parimenti, non deve essere sversata nessuna sostanza nella rete idrografica o nell'ambiente naturale.

1.1.2 Conservazione del terreno

Allo scopo di conservare l'integrità fisica del terreno, l'operatore che interviene nella foresta deve utilizzare dei materiali appropriati alle condizioni locali ed organizzare il cantiere in modo da limitare l'impatto della sua attività sul terreno.

Se le caratteristiche del terreno lo giustificano, possono essere imposte particolari disposizioni al contratto³. Altrimenti, la scelta del sistema di sfruttamento è lasciata all'iniziativa dell'operatore.

³ Per esempio, si può prescrivere l'esbosco a cavo (aereo), di tecniche di piccola meccanizzazione, oppure in certe situazioni un esbosco a strascico o il divieto di sfruttamento meccanizzato.

L'operatore attraversa con le sue macchine e veicoli di esbosco, i corridoi, i divisori di sfruttamento, sentieri e passaggi nel bosco designati per l'apertura del cantiere dall'agente dell'ONF. In caso di apparecchiature inesistenti o insufficienti, l'operatore deve adattare la sua tecnica di sfruttamento in base alle possibilità fisiche del terreno e questo in un intento globale di conservazione, di concerto con l'agente dell'ONF.

Qualsiasi apertura di pista che implichi lavori di genio civile, necessita del preventivo consenso dell'agente dell'ONF e, se necessario, del proprietario. I lavori che comportano sterro o riporto superiore a 100 m² e con un'altezza o profondità superiore a 2 m, devono rispettare le disposizioni dell'articolo R. 421-23 del Codice urbanistico.

1.1.3 Conservazione della qualità dell'acqua e delle zone umide

L'operatore il cui cantiere è situato in un perimetro di protezione di captazione di acqua potabile, deve rispettare i decreti prefettizi in vigore ed i capitolati regionali PEFC che definiscono le regole particolari che si applicano a queste aree e che sono indicate nelle disposizioni particolari del contratto.

L'operatore prende le disposizioni necessarie a rispettare lo stato e la qualità dei ruscelli, delle zone umide e degli habitat ad essi associati. Fa attenzione in particolare ad impedire qualsiasi fuga di lubrificante e carburante.

Lo sfruttamento deve essere effettuato usando tutte le precauzioni utili a conservare la qualità degli ambienti acquatici e lo scorrimento delle acque. Per i cantieri segnalati nelle disposizioni particolari con la dicitura "protezione delle acque", lo sfruttamento è soggetto a delle specifiche precauzioni supplementari a causa della presenza di sorgenti, ruscelli, corsi d'acqua, stagni, acque stagnanti, zone umide o captazione di acqua potabile.

Le zone umide non interessate da misure di inventario o di protezione (Natura 2000, zone umide importanti, riserve biologiche, ecc.) sono parimenti indicate dall'ONF all'operatore nelle disposizioni particolari affinché quest'ultimo possa organizzarsi in modo da evitare di attraversarle con delle macchine o di stocarvi del legname.

In applicazione degli articoli L. 214-3, L. 215-9 e L. 215-14 del Codice dell'ambiente, relativi allo scorrimento delle acque e alla manutenzione dei corsi d'acqua, nonché dell'articolo L. 432-2 relativo all'inquinamento delle acque, è vietato lo stoccaggio dei tronchi e l'abbandono dei residui nel letto di corsi d'acqua e di fossati. Allo stesso modo e per quanto più possibile, è da evitare l'abbattimento nel letto di un corso d'acqua, soprattutto se si utilizzano tecniche di taglio direzionale.

È vietato attraversare e circolare nei corsi d'acqua (ruscelli e fiumi) con mezzi diversi dalle attrezzature o dai dispositivi permanenti appropriati. In caso di mancanza di tali mezzi, l'operatore è tenuto ad ottenere l'autorizzazione amministrativa presso l'autorità competente, in materia di polizia delle acque, per l'utilizzo di dispositivi removibili oppure per circolare in modo temporaneo nel corso d'acqua⁴.

⁴ Attualmente: DDAF o MISE (Mission Inter-Services de l'Eau)

1.1.4 Prevenzione dei rischi di inquinamento

Al fine di limitare i rischi di inquinamento, l'operatore che usa delle attrezzature non portatili deve possedere delle attrezzature di stoccaggio, di riempimento e di recupero degli oli e degli idrocarburi, studiato per questo uso nonché dei prodotti assorbenti. Questo tipo di materiale deve essere presente in permanenza sui cantieri e/o sulle macchine in modo da impedire gli sversamenti in ambiente naturale e arrestare lo scorrimento di sostanze inquinanti in caso di rottura di flessibili o altri incidenti di questo tipo.

In caso di inquinamento, l'operatore deve inoltre avvisare immediatamente l'autorità comunale e l'agente dell'ONF.

1.1.5 Uso di biolubrificanti

L'operatore deve rispettare la regolamentazione presa in applicazione dell'articolo 44 della Legge di orientamento agricolo del 5 gennaio 2006.

In ogni caso, l'uso generalizzato di lubrificanti biodegradabili o che rispondono all'ecolabel europeo è obbligatorio per le seghe a catena, comprese le teste harvester nelle zone naturali sensibili.

Sono considerate zone naturali sensibili:

- corsi d'acqua, canali, laghi e specchi d'acqua e stagni, lagune, estuari che corrispondono ad una zona di acqua dolce;
- argini (zona terrestre situata a meno di 10 m dal bordo dell'acqua) dei corsi d'acqua, laghi, canali, specchi d'acqua, stagni, lagune ed estuari corrispondenti ad una zona di acqua dolce;
- dune, lande costiere, spiagge e lidi, dintorni di falesie costiere;
- i seguenti spazi protetti: il cuore di parchi nazionali, le riserve naturali, le riserve biologiche forestali demaniali, i siti del Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (Fondazione pubblica francese responsabile della protezione delle aree costiere marine e lacustri), le zone umide così come definite dall'articolo L. 211-1 del Codice dell'ambiente;
- i perimetri di protezione immediati, vicini e distanti delle zone di captazione destinate all'alimentazione di acqua potabile, in applicazione dell'articolo L. 212-1 del Codice dell'ambiente.
- ed eventualmente le altre zone sensibili definite dalla regolamentazione presa in applicazione dell'articolo 44 della Legge di orientamento agricolo.

In conformità con gli impegni presi dall'ONF nel quadro della sua politica ambientale, quest'obbligo verrà progressivamente esteso all'insieme delle foreste pubbliche di qui al 31 dicembre 2011.

1.1.6 Marcatura degli alberi

Per ragioni di individuazione, l'operatore non deve usare i colori o le modalità di marcatura utilizzate dall'agente dell'ONF sul cantiere. L'uso di vernice è autorizzato solo sui fusti marcati o dopo aver ottenuto una dispensa dall'agente dell'ONF.

1.2 Protezione della popolazione forestale

1.2.1 Protezione dei fusti non marcati per sfruttamento

Lo sfruttamento dei fusti deve essere fatto nel rispetto della popolazione locale, che non deve subire danni diretti come risultato dell'azione dell'operatore. In particolare, gli alberi di avvenire e gli alberi di interesse biologico designati devono essere conservati. L'operatore deve tagliare a ceppaia i polloni e semenzai di latifoglie rotti durante lo sfruttamento.

1.2.2 Conservazione dei semenzai naturali (fase di rigenerazione e fustaie irregolari) e delle giovani piante

Particolare attenzione deve essere fatta alle direzioni di caduta nei tagli dove è presente la rigenerazione: l'operatore deve assicurarsi che i fusti siano oggetto di un taglio direzionale che tocchi il meno possibile le macchie di semenzaio, sia per quanto riguarda la caduta del fusto che il successivo esbosco.

A seconda dello stato dei semenzai interessati, le disposizioni particolari possono prevedere una modalità o un abbinamento delle seguenti modalità in materia di protezione della rigenerazione:

R1 : Divieto totale di lavori di sfruttamento (abbattimento, concentramento, trasporto) tra il 15 aprile e il 31 agosto.

R2 : Divieto di abbattimento tra il 15 aprile e il 31 agosto.

R3 : Divieto di concentramento ed trasporto tra il 15 aprile e il 31 agosto.

Quando sono prescritte le modalità R2 e R3, l'allestimento e la sminuzzatura della ramaglia sono autorizzati durante il periodo di diretto interessato.

Per la modalità R3, l'abbattimento è autorizzato e la sminuzzatura della ramaglia è messa in atto man mano.

R4: Allestimento e trattamento della ramaglia con sminuzzatura man mano, al di fuori del periodo dal 15 aprile al 31 agosto.

Le disposizioni particolari possono adattare queste modalità, in particolare nelle zone montane

1.2.3 Protezione della popolazione dai parassiti

I tagli di conifere, per i quali si possono prevedere rischi specifici relativi alla propagazione di parassiti, sono oggetto di una specifica menzione nelle disposizioni particolari del contratto, ed in particolare:

Rischio "Fomes annosus" (Heterobasidion annosus)

In questo caso, è compito dell'operatore mettere in atto le misure preventive necessarie ad evitare la sua propagazione. Quest'ultime consistono nell'applicazione di una soluzione di urea o di boro (riferimenti prodotto indicati dall'agente dell'ONF) sulle ceppaie man mano che si procede con l'abbattimento e nel limite della mezza giornata, sia manualmente (con

Promulgato su decisione del Direttore Generale il 21 dicembre 2007

Pag. 7 di 19

RNEF

N° interno 9200-08-RN-BOI-004

Avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2008 NOR : AGRF0805680V

pennellatura o nebulizzazione), che meccanicamente se gli harvester sono dotati di dispositivo di trattamento.

Rischio “scoliti”

In questo caso, particolari disposizioni o decreti prefettizi possono imporre il trasporto dei prodotti fuori dalla foresta da realizzare in tempi brevi, nonché particolari modalità di trattamento dei residui.

Se il legname non può essere trasportato a distanza sufficiente da qualsiasi popolazione di conifere, l'operatore può vedersi imporre di scortecciare il legname sulla superficie di taglio o sul piazzale di carico, oppure di realizzare, a titolo eccezionale e dietro autorizzazione dell'agente dell'ONF, un trattamento insetticida sul piazzale di carico (nella misura in cui la localizzazione di questo piazzale di carico è compatibile con un tale trattamento, ovvero al di fuori di spazi protetti, distante da punti d'acqua, fossati o corsi d'acqua). Nel caso in cui venga effettuato un simile trattamento insetticida, deve essere fatto con una specialità omologata a tal fine e deve essere applicato con un applicatore autorizzato (Cfr. articolo L. 254 del Codice rurale). Il legname trattato deve essere oggetto di segnalazione (vedi anche § 3.4).

Se vengono rilevati dei parassiti sul legname in deposito, il proprietario del legname può essere diffidato a prendere senza indugio misure preventive adeguate oppure a trasportare immediatamente i prodotti distante dalla foresta.

1.3 Protezione contro gli incendi

Qualsiasi accensione o apporto di fuoco deve obbligatoriamente essere realizzato nel più rigoroso rispetto delle misure di polizia, in particolare dei decreti prefettizi presi in materia di protezione delle foreste contro gli incendi, e facendo rigorosamente attenzione ai periodi di divieto che vi sono prescritti.

In caso di incendio, l'operatore, il suo personale e i subappaltatori sono tenuti a:

- avvisare immediatamente i soccorsi;
- allertare immediatamente l'agente dell'ONF più vicino e le autorità comunali o la gendarmeria.

Per tutta la durata dello sfruttamento, l'operatore deve mantenere sgombre e in servizio le fasce tagliafuoco decespugliate. Deve fare attenzione a che i veicoli e le macchine usati durante la realizzazione del suo cantiere siano sempre stazionati in condizioni tali da non impedire l'accesso e la circolazione dei mezzi di soccorso.

2. Rispetto di beni e persone – Responsabilità dell'operatore

L'operatore è responsabile civilmente di tutti i danni causati a terzi nelle condizioni di diritto comune della responsabilità oppure, a seconda dei casi, nelle condizioni stabilite dalle legislazioni specifiche applicabili alle fattispecie (in particolare gli articoli L. 135.10 e L. 135.11 del Codice forestale, nonché l'articolo L. 110.1 del Codice dell'ambiente in materia di responsabilità ambientale). Deve fornire prova di un'assicurazione di responsabilità civile collegata alla sua attività.

L'operatore esercita la sua attività nella foresta sotto la sua sola responsabilità nei confronti di terzi.

È penalmente responsabile delle infrazioni commesse in occasione della sua attività nelle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, in particolare il Codice del lavoro, il Codice forestale, il Codice rurale e il Codice dell'ambiente.

2.1 Rispetto degli altri utilizzatori della foresta

La foresta si presta a molte attività quali passeggiate, escursioni su itinerari segnalati, pratica dell'equitazione e della bicicletta, caccia, ecc. esercitate sia in ambito familiare privato che dal largo pubblico non competente degli usi professionali nella foresta, che da aventi diritto, i quali agiscono in un ambito contrattuale con l'ONF o il proprietario della foresta. L'organizzazione dei cantieri forestali deve quindi adattarsi al fatto che la foresta è uno spazio aperto e l'operatore deve prendere tutte le misure di sicurezza necessarie a questo stato di fatto particolare.

L'ONF può essere condotto a precisare le modalità di lavoro nella foresta durante determinati giorni, in modo da permettere l'esercizio della caccia, delle escursioni o per qualsiasi altra circostanza particolare inerente all'uso della foresta da parte di altri aventi diritto. L'operatore ne viene informato tramite l'iscrizione di queste disposizioni nelle prescrizioni particolari del contratto. La stessa cosa vale per regolamentazioni particolari che si applicano in alcuni parchi nazionali o regionali all'esecuzione dei tagli.

D'altro canto, l'operatore è tenuto ad informare gli altri utilizzatori della foresta della presenza del cantiere e dei rischi che ne conseguono, in base a delle modalità che tengano conto della frequentazione della foresta e dell'accessibilità della superficie di taglio. In qualsiasi caso, deve conformarsi alla regolamentazione in vigore riguardante la segnalazione del taglio (decreto 2003-131 del 12 febbraio 2003 e articolo L. 324-11-3 del Codice del lavoro) e la sua segnaletica.

L'operatore deve mantenere per quanto possibile liberi e in servizio le attrezzature esistenti. Se è condotto a vietare l'uso di queste attrezzature per motivi di sicurezza, deve posizionare una segnaletica appropriata per tutto il periodo dello sfruttamento.

2.2 Rispetto del patrimonio culturale

L'operatore deve rispettare gli elementi importanti del patrimonio culturale e architettonico, i monumenti storici e i siti classificati o iscritti, presenti nella zona del cantiere o nelle

vicinanze. Questi elementi sono segnalati nelle disposizioni particolari del contratto e sul terreno per prevedere le misure specifiche di protezione da adottare.

In caso di scoperta fortuita di elementi del patrimonio archeologico, l'operatore deve senza indugio farne dichiarazione in comune in conformità con l'articolo L. 531.14 del Codice del patrimonio e avvertire l'agente dell'ONF.

L'operatore deve fare attenzione a non danneggiare gli alberi importanti segnalati, in particolare con lesioni o compattazione del terreno circostante.

2.3 Sicurezza sul cantiere

Nell'organizzazione e nell'esecuzione del suo lavoro, l'operatore prende, a sue spese e sotto la sua responsabilità, tutte le misure di sicurezza necessarie relativamente a beni e persone per prevenire pericoli di qualsiasi natura imputabili allo sfruttamento.

L'operatore garantisce la sicurezza propria e quella dei suoi dipendenti nel rigoroso rispetto della regolamentazione e più specificatamente delle regole di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro nonché del documento unico di valutazione dei rischi (DUER). Si assicura in particolare che tutte le persone che svolgono un'attività sul cantiere:

- abbiano seguito una formazione o dispongano di una esperienza relativamente ai compiti da realizzare;
- siano stati dotati, dopo valutazione dei rischi inerenti ad ogni postazione di lavoro ed in applicazione della regolamentazione in vigore, dei dispositivi di protezione individuale (DPI) omologati adatti alla loro attività, regolarmente rinnovati, e siano informati dell'obbligo di utilizzarli e li utilizzino effettivamente;
- siano dotati di materiale e di macchine che dispongano di tutti gli organi di sicurezza obbligatori e che siano regolarmente sottoposti a manutenzione in base alle istruzioni del costruttore.

In caso di situazioni di emergenza di fronte a pericoli particolari che si verifichino nel corso del cantiere, l'operatore deve prendere senza indugio tutte le misure utili per prevenire il verificarsi di un incidente. In caso di necessità, deve chiedere l'aiuto dei servizi di polizia e dei soccorsi.

In caso di scoperta di un ordigno esplosivo di guerra, l'operatore deve:

- sospendere il lavoro nelle vicinanze;
- avvertire immediatamente l'agente dell'ONF che si assicurerà che siano messe in atto le misure necessarie alla neutralizzazione dell'ordigno;
- riprendere l'esecuzione delle prestazioni dopo aver ottenuto il consenso dell'agente dell'ONF.

Eventualmente, nelle zone particolarmente interessate, queste disposizioni saranno adattate da procedure territoriali specifiche che l'operatore sarà tenuto a rispettare.

2.4 Responsabilità legale

Si considera che l'operatore conosca bene il terreno sul quale deve esercitare la sua attività, tra l'altro attraverso disposizioni particolari del contratto. Nell'ambito dell'incontro preliminare,

all'inizio dei lavori di sfruttamento (Cfr. § 3.2.1), l'agente dell'ONF specifica le informazioni fornite nel contratto ed eventualmente offre tutti i complementi necessari.

Per cui si considera che l'operatore conosca perfettamente l'esistenza di tutte le opere, attrezzature, infrastrutture, costruzioni, edifici, ecc. visibili e apparenti situati nella zona del suo cantiere e nelle immediate vicinanze, senza che a loro riguardo possa invocare una qualsiasi mancanza di informazione da parte dell'ONF o del proprietario forestale.

Le informazioni fornite dall'agente dell'ONF non dispensano in alcun caso l'operatore da eventuali suoi obblighi regolamentari, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del decreto n° 91.1147 del 14 ottobre 1991 sulla presenza di opere sotterranee, aeree o sottomarine di trasporto o di distribuzione di elettricità, idrocarburi, gas, telecomunicazioni ecc.

L'ONF o il proprietario della foresta non possono essere considerati responsabili di incidenti che possano verificarsi durante lo sfruttamento a causa di esplosioni spontanee o provocate di ordigni di guerra, frane, crolli di vecchie installazioni sotterranee o per la presenza di resti di materiale militare vario (picchetti di ferro, reticolati) che in caso di colpe reali e gravi dimostrate contro di loro.

3. Condizioni generali di sfruttamento

3.1 Organizzazione del cantiere

3.1.1 *Principio generale di responsabilità del professionista per l'organizzazione del suo cantiere*

L'operatore è responsabile dell'organizzazione del cantiere. In assenza di specifiche disposizioni, ha la responsabilità di scegliere le tecniche e i materiali di taglio e di esbosco che deve adattare a:

- le condizioni di sfruttamento del taglio,
- le esigenze di protezione dell'ambiente naturale e della foresta così come delle sue installazioni,
- la sicurezza del personale e degli altri utilizzatori della foresta.

Si deve conformare all'insieme delle leggi e dei regolamenti in vigore relativi alla sua attività e al materiale e alle macchine utilizzati, che si considera che conosca e padroneggi.

L'operatore deve assicurarsi di rispettare tutte le installazioni (condutture, linee elettriche aeree o sotterranee, aree giochi, recinzioni per zone di caccia, ecc.) installate nella zona del cantiere oppure nelle sue immediate vicinanze, nonché di tutte le strade e loro zone circostanti utilizzate nell'ambito dell'accesso al cantiere. In questo senso, è tenuto in particolare ad effettuare presso il gestore dell'opera i passi utili (dichiarazione d'intenti di inizio dei lavori) prescritti dal summenzionato decreto n° 91.1147 del 14 ottobre 1991 e rispettare le disposizioni che possano essergli notificate.

In caso di danni causati alle recinzioni (per la protezione delle popolazioni giovani contro gli animali selvatici), l'operatore è tenuto ad effettuare urgentemente le riparazioni provvisorie necessarie per conservare in buono stato la loro funzione di protezione e di avvisare immediatamente l'agente dell'ONF.

In caso di necessità, per i cantieri situati ai margini o attraversati da una strada pubblica aperta alla circolazione, l'operatore deve ottenere presso l'autorità competente un'ordinanza che regolamenti o vieti temporaneamente la circolazione. Dovrà essere installata e mantenuta in buono stato l'opportuna segnaletica in conformità con le disposizioni del gestore della viabilità in oggetto e con le istruzioni ministeriali sulla segnaletica stradale (Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1993).

3.1.2 *Orari di lavoro*

L'operatore non può lavorare di domenica e nei giorni festivi.

Fatte salve le speciali disposizioni del codice forestale, il prelevamento del legname è vietato tra le 22:00 e le 05:00.

È possibile derogare alle presenti disposizioni con deroga scritta precedentemente approvata dall'agente dell'ONF.

3.1.3 Installazione di attrezzature di cantiere provvisorie

Le modalità di installazione nella foresta, per necessità dello sfruttamento, di attrezzature provvisorie di cantiere (bagni mobili, roulotte, ecc.) o di qualsiasi struttura coperta, laboratorio o rimessa, sono oggetto di un'autorizzazione scritta preventiva dell'agente dell'ONF che ne indica l'ubicazione e ne stabilisce le condizioni di occupazione del suolo forestale. L'operatore è responsabile dei danni e degli elementi nocivi che possono risultare dall'installazione e dall'uso di queste attrezzature.

3.1.4 Rispetto del materiale di riproduzione proveniente dalle popolazioni classificate o portaseme

I tagli marcati nelle popolazioni di conifere classificate sono segnalati nelle disposizioni particolari dell'articolo: quest'ultime portano la dicitura "Raccolta di semi" e specificano la specie per la quale viene imposto un periodo obbligatorio di taglio, che varia a seconda delle specie.

L'allestimento della ramaglia può essere fatto solo dopo intervento dei raccoglitori o dietro autorizzazione dell'agente dell'ONF.

I tagli marcati nelle popolazioni di latifoglie classificate, sotto le quali devono essere raccolti dei semi, sono segnalati nelle disposizioni particolari; quest'ultime portano la dicitura "Raccolta di semi" e specificano la specie e il periodo nel quale l'abbattimento è vietato, salvo autorizzazione dell'agente dell'ONF.

3.2 Svolgimento del cantiere

3.2.1 Incontro preliminare all'inizio dei lavori di sfruttamento

All'inizio dei lavori di sfruttamento viene organizzato un incontro preliminare tra l'operatore o il suo rappresentante nominato e l'agente dell'ONF. Per l'organizzazione dell'appuntamento si deve osservare un preavviso di almeno 48 ore, sia da parte dell'operatore che dell'agente dell'ONF.

Questo incontro preliminare permette all'acquirente di prendere informazioni su tutti gli elementi utili per la gestione del cantiere e all'agente dell'ONF di specificare gli elementi più importanti.

Il suo scopo è di:

- identificare correttamente il perimetro del cantiere, la popolazione e gli alberi locali (marcatura dei fusti da abbattere, alberi da conservare);
- ricordare le disposizioni ambientali particolari che devono essere rispettate;
- valutare le problematiche e di rischi specifici del taglio (tempi e divieti, attrezzatura da rispettare, protezione e perimetri speciali, viabilità, sfruttamento e esbosco, divisorii, trattamento dei residui, presenza di semenzai, ubicazione del piazzale di carico, presenza di opere, attrezzature, ecc.);
- identificare le problematiche collegate alla frequentazione del pubblico ed i mezzi da mettere in atto;

- controllare che le macchine siano adatte alle specificità del terreno (fragilità del terreno) ed alle disposizioni particolari;
- identificare tutto il personale, in particolare il rappresentante dell'operatore beneficiario del contratto sul cantiere; quest'ultimo deve poter essere sempre contattato ed essere in grado di capire e parlare il francese;
- per quanto riguarda le caratteristiche particolari del cantiere, controllare le autorizzazioni relative al personale preposto ad utilizzare prodotti insetticidi;
- specificare le condizioni per chiamare i soccorsi in caso d'emergenza;
- stabilire le modalità minime di contatto con l'agente dell'ONF prima dell'inizio dei lavori o la loro ripresa in caso di sospensione.

Prima dell'inizio dei lavori, si può procedere ad uno stato in contraddittorio dei luoghi del taglio, della viabilità di servizio e delle apparecchiature.

3.2.2 Rispetto degli usi professionali nella gestione del cantiere di sfruttamento

L'operatore gestisce il suo cantiere di sfruttamento secondo le regole dell'arte ed in base agli usi professionali riconosciuti e alle norme in vigore, in particolare per quanto riguarda l'abbattimento e l'allestimento dei fusti, il concentramento, l'esbosco e il trasporto dei prodotti nonché la classificazione e la cubatura del legname.

Al minimo, l'operatore deve conformarsi agli usi professionali ricordati qui di seguito.

Abbattimento dei fusti

Salvo particolari disposizioni, i fusti vengono tagliati il più vicino possibile al terreno (taglio chiamato "taglio raso") se la situazione topografica lo permette. Quello che resta della cerniera sul ceppo verrà eliminato e il piano di taglio tagliato in orizzontale. Per i fusti marcati di piede, la posizione in cui si trova l'impronta del martello deve rimanere intatta, non essere staccata dal terreno né nascosta. Per gli alberi marcati di piede, è richiesta la tacca del ceppo salvo deroga alle disposizioni particolari o espressa dispensa dell'agente dell'ONF, in particolare in caso di taglio meccanizzato.

È praticato un taglio direzionale che deve tener conto della direzione del trasporto e, se presenti, di divisorii o linee di cavi. Devono essere prese tutte le disposizioni utili, in particolare per quanto riguarda il taglio direzionale, affinché le chiome cadano creando il minimo danno agli alberi da conservare nonché alle macchie di semenzai e alle piantagioni, incluso durante il concentramento.

Deve essere messa in atto ogni misura utile per l'immediato atterramento degli alberi sfruttati. In caso di impossibilità, la zona di rischio deve essere immediatamente segnalata e l'atterramento va realizzato nel più breve tempo possibile. Se un fusto designato si impiglia in un fusto da conservare, l'albero impigliato viene atterrato usando i mezzi appropriati necessari e il fusto da conservare, in caso di danni, può essere abbattuto dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'agente dell'ONF.

Prima dell'abbattimento di alcuni fusti, può essere richiesta tramite particolari disposizioni la svettatura, che va allora affidata a personale qualificato.

Allestimento dei fusti

I tronchi devono essere accuratamente sramati (oppure tagliate le diramazioni) – nodi perfettamente livellati – sul luogo di abbattimento e sezionati in pezzi di lunghezza appropriata, in particolare se presentano delle diramazioni o un'accentuata curvatura, al fine di conservare al meglio la popolazione e le infrastrutture al momento della concentrazione e del trasporto. Il piede (o la base del tronco di base) va regolarizzata e preparata per facilitare il trasporto dei prodotti.

Concentramento, trasporto ed esbosco dei prodotti

L'esbosco dei prodotti viene effettuato tramite le piste, i divisori di sfruttamento e i sentieri forestali che servono il taglio o attraverso itinerari autorizzati dall'agente dell'ONF. Quando devono essere aperti dei divisori supplementari, la loro realizzazione va eseguita obbligatoriamente all'inizio del cantiere, previo consenso dell'agente dell'ONF.

Il concentramento dei prodotti situati all'interno della popolazione viene eseguito tramite una fune o un braccio articolato oppure con qualsiasi altra pratica di natura tale a ridurre il più possibile i danni alla popolazione (teleferica, trazione animale, ecc.). I carichi vanno adattati continuamente alla capacità portante del terreno. Il concentramento a strascico dei tronchi può essere praticato, con riserva che lo strascico non superi la larghezza del veicolo trattore e che i tronchi siano sollevati al massimo; in ogni caso, al di fuori di zone montane, è vietato sulle strade forestali asfaltate o imbrecciate, salvo previo consenso dell'agente dell'ONF.

Se il mezzo di concentramento non può accedere ad alcuni tronchi allestiti e che non possono essere fatti uscire senza danneggiare il terreno o la popolazione, l'operatore e l'agente dell'ONF decidono di comune accordo l'apertura di nuove piste di esbosco. In questo caso, queste ultime devono essere realizzate rispettando le disposizioni dell'art. R. 421- 23 del Codice urbanistico (sterro o riporto superiore a 100 m² e altezza o profondità superiore a 2 m).

Per la messa in atto di tecniche di esbosco a fune (fune lunga o teleferica), deve essere fatta una dichiarazione alla Direzione generale dell'aviazione civile prima dell'avvio del cantiere per linee che si elevano a 50 m dal suolo.

In caso di intemperie di durata prolungata e che possono danneggiare la superficie di taglio, l'operatore oppure l'agente dell'ONF sospende il concentramento e il trasporto nell'intento di proteggere l'ambiente forestale ed in particolare l'integrità fisica del terreno. Questa interruzione è strettamente limitata alla durata necessaria a permettere che il terreno si secchi e darà luogo, se necessario, ad una proroga della durata di esecuzione del contratto. Le modalità di interruzione, di ripresa e di prolungamento eventuali della durata del contratto sono stabilite dalle disposizioni del contratto.

3.3 Deposito dei prodotti

Il deposito dei prodotti di sfruttamento deve essere effettuato sugli appositi piazzali, in modo che non sia d'ostacolo alla circolazione né danneggi la foresta e le sue attrezzature, e non costituisca pericolo per le persone. Su questo punto, l'operatore è tenuto ad un particolare obbligo di messa in sicurezza, da una parte controllando la perfetta stabilità dei depositi di

legname, dall'altra evidenziandoli tramite segnaletica se esiste un particolare rischio derivante dalla presenza del deposito di legname. L'uso dell'area del cantiere di sfruttamento e dei piazzali di carico è sotto la responsabilità dell'operatore.

Si ricorda che, in conformità con l'articolo L 135-8 del Codice forestale, l'operatore non può depositare sulla superficie di taglio/area del cantiere e sui piazzali di carico che gli sono assegnati legname diverso da quello proveniente dal taglio/cantiere, salvo espressa autorizzazione dell'agente dell'ONF.

I piazzali di carico devono essere ripristinati dopo l'uso.

3.4 Trattamento con prodotti fitosanitari

Se il legname abbattuto non può essere prelevato in tempi che permettano di evitare l'eventuale degradazione dei prodotti, può essere effettuata sul piazzale di carico la scortecciatura o il trattamento del legname, con riserva di rispettare l'ambiente naturale così come previsto nel capitolo I del presente regolamento e solamente dietro autorizzazione scritta dell'ONF. L'operatore deve fornire in questo caso obbligatoriamente l'autorizzazione prevista dalla legge n°92/533 del 17 giugno 1992 relativa all'applicazione da parte di fornitori di servizi di prodotti fitosanitari per uso agricolo. Dopo il trattamento deve essere installata una segnaletica.

3.5 Prelevamento dei prodotti, circolazione sulle piste e le strade forestali non aperte alla circolazione pubblica

Fermo restando le disposizioni speciale del Codice della viabilità stradale relative a danni anomali a strade pubbliche o rurali a seguito del trasporto di prodotti forestali, l'operatore è responsabile di tutti i danni anomali o risultanti da un uso abusivo delle piste e sentieri privati forestali usati per l'esbosco e il trasporto dei prodotti. Questa responsabilità vale anche per l'uso delle piste di sfruttamento la cui zona appartiene in tutto o parte a residenti e di cui gli aventi diritto del proprietario godono l'uso per necessità di sfruttamento forestale.

L'operatore beneficia, in qualità di avente diritto, di una autorizzazione di accesso alle strade e piste vietate alla circolazione pubblica per tutta la durata del cantiere di sfruttamento.

Per tutta la durata dello sfruttamento, l'operatore deve garantire la possibilità di circolazione sulle piste e strade forestali senza crearvi particolari ostacoli durevoli alla circolazione (salvo necessità tecniche particolari, es.: teleferica). In caso contrario, è compito dell'operatore far mettere alle due estremità dei pannelli segnaletici che informino della chiusura della strada. Queste disposizioni non devono essere mantenute in caso di interruzione del cantiere senza autorizzazione dell'agente dell'ONF.

In caso di sfruttamento simultaneo di una stessa montagna, deve essere fatta particolare attenzione al libero accesso di tutti gli operatori.

L'operatore è tenuto a pulire le strade dal materiale depositato dall'uscita del legname e che potrebbe provocare ostacolo alla circolazione. Deve anche mantenere in stato di funzionamento le canalette, canali di drenaggio o riprese d'acqua, fossati o qualsiasi opera di

scorrimento dell'acqua e mantenere in servizio i pannelli segnaletici e altre attrezzature di sistemazione della circolazione.

Allo scopo di conservare le strade forestali asfaltate ed evitare il loro sfondamento, l'operatore è tenuto a mettere sotto i piedi stabilizzatori dei camion i dispositivi appropriati.

Al di fuori delle zone montane, è vietata la circolazione sulle strade forestali asfaltate di mezzi che montano pneumatici con catene e cingolati, salvo espressa deroga dell'agente dell'ONF.

In caso di intemperie di durata prolungata e che possono danneggiare gravemente lo stato delle strade e delle piste utilizzate, può essere decisa una restrizione temporanea della circolazione da parte dell'autorità di gestione della viabilità interessata. Per quanto riguarda le piste forestali, la durata di questo divieto è strettamente limitata al tempo necessario a permettere che il terreno e le strade interessate si asciughino. Possono anche essere installate sulle strade forestali delle barriere di disgelo, su iniziativa dell'agente dell'ONF o dei proprietari della strada in questione.

3.6 Trattamento dei residui di sfruttamento

Per non danneggiare la rigenerazione, favorire la decomposizione della materia organica e conservare l'integrità del terreno durante il passaggio dei mezzi di esbosco, i prodotti che restano sulla superficie di taglio, che siano o meno oggetto della vendita, sono trattati in base alle modalità specificate nelle disposizioni particolari.

In ogni caso, i residui sono trattati:

- al di fuori dei fossati di drenaggio o di perimetro, nonché dei corsi d'acqua, degli specchi d'acqua e delle zone umide;
- al di fuori di sentieri pedonali, equestri, ciclistici e delle piazzole attrezzate per la sosta del pubblico;
- al di fuori delle linee di perimetro e di raggruppamento di terreni.

In caso di forte pendenza, gli scarti dei tronchi sarà orientato nel senso di maggior pendenza, in modo che non rischino di rotolare.

Qualunque sia la modalità di trattamento dei residui, quest'ultimi non devono ricoprire le ceppaie degli alberi abbattuti facenti parte del taglio.

In considerazione degli obiettivi forestali perseguiti o delle caratteristiche particolari del terreno interessato, i vari tipi di trattamento dei residui di sfruttamento, suscettibili di essere prescritti nelle disposizioni particolari, sono descritti in dettaglio qui di seguito in conformità con gli usi professionali.

In mancanza di precisazioni nelle disposizioni particolari, il mezzo utilizzato è la dispersione sul taglio.

Modalità di trattamento dei residui	Descrizione
Abbandono così com'è	Abbandono della ramaglia così com'è.
Sminuzzatura della ramaglia	Abbandono della ramaglia (o di altri prodotti) sul posto dopo sminuzzatura e sezionatura in pezzi lunghi al massimo 2 m.
Triturazione	Triturazione dei residui sulla superficie di taglio.
Dispersione sul taglio	Dispersione sulla superficie di taglio in modo da favorire la decomposizione e non danneggiare i semenzai. Allestimento dei residui in pezzi lunghi al massimo 1 m nei tagli di rigenerazione e al massimo 2 m per gli altri tipi di taglio.
Sparpagliamento sui divisori di sfruttamento	Deposito dei residui sulla larghezza dei divisori di sfruttamento, i rami principali devono essere disposti perpendicolarmente all'asse dei divisori di sfruttamento, man mano che si avanza. L'operatore deve prendere tutte le disposizioni necessarie a garantire effettivamente il concentramento su tali divisori.
Andanatura	Fare man mano che si avanza delle andane di dimensioni ridotte che non superino i 3-4 m di larghezza.
Ammucchiamento	Non appoggiare i mucchi contro gli alberi della popolazione conservati in piedi né ricoprire le zone di semenzaio o di piantagione. I mucchi devono essere fatti man mano che si avanza.

3.7 Smaltimento di rifiuti vari non forestali

Allo scopo di conservare la qualità naturale del sito e l'integrità biologica dell'ambiente forestale, l'operatore deve liberare il cantiere e i suoi annessi e smaltire fuori dalla foresta tutti i rifiuti della sua attività che siano diversi dai residui di taglio, in particolare gli oggetti di metallo, di vetro o di materiale sintetico (bidoni, cavi, catene e altri resti di prodotti manufatti).

L'operatore è responsabile dello smaltimento dei suoi rifiuti attraverso le apposite filiere (art. L. 541-2 del Codice dell'ambiente) e quando possibile del loro riciclaggio.

3.8 Manutenzione del materiale

La manutenzione del materiale meccanico nella foresta deve essere limitata al minimo, privilegiando la manutenzione al di fuori della foresta, in fabbrica o su un sito appositamente attrezzato. Se tuttavia dovesse essere fatto un intervento nella foresta, l'operatore deve prendere tutte le misure precauzionali necessarie (allontanamento dai corsi d'acqua, dai fossati e dagli specchi d'acqua, dispositivi di recupero dei rifiuti, ecc.).

3.9 Ripristino dei luoghi

Il ripristino dei luoghi comprende, a carico dell'operatore e sotto la sua sola responsabilità, la riparazione dei danni e la pulizia del cantiere nelle condizioni tecniche e nei tempi previsti nel contratto.

A tale titolo, l'operatore deve in particolare:

- sulla superficie di taglio: rifare o ripristinare i confini perimetrali della foresta, le barriere, i pali, i muri, i reticolati, i recinti, i sentieri di separazione delle parcelle, i fossati e qualsiasi attrezzatura esistente in origine e poi danneggiata, distrutta o spostata a causa sua;
- sulle piste di esbosco e sui divisori, livellare la carreggiata e ripristinare le riprese d'acqua;
- sui luoghi delle installazioni autorizzate (bagni mobili, rimesse, ecc.), effettuare i lavori indicati nell'autorizzazione;
- sui luoghi dei piazzali di carico, ammassare e prelevare i detriti e i resti, ripristinare le varie attrezzature quali barriere, fossati, canalette, ecc. e riempire i buchi e le carreggiate;
- sulle piste e strade forestali: aver effettuato la riparazione dei danni provocati. In caso di apporto di materiale esterno, l'operatore deve chiedere il consenso dell'agente dell'ONF sul materiale utilizzato.

Questo ripristino dei luoghi è riportato per iscritto in una constatazione di completamento di fine cantiere, redatta in contraddittorio, che si riferisce allo stato dei luoghi dell'inizio dei lavori nell'ambito di una procedura di ricevimento di taglio o di cantiere.

3.10 Ricevimento

Nell'ambito del ricevimento del cantiere del taglio, così come previsto dal contratto di vendita o di prestazione di servizio, viene verificato il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento di sfruttamento forestale.